

**PER LA RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE È LEGITTIMA
LA MOTIVAZIONE BASATA SU DATI OGGETTIVI**

- Sentenza del 25/08/2025, n. 627 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Pres. Passero
- Rel. Michelone

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Rendita catastale - Catasto – Modifica della rendita mediante procedura DOCFA - Rettifica senza incidere sugli elementi di fatto indicati dal contribuente – Motivazione – Contenuto.

Massima

Qualora il contribuente proponga una diversa rendita catastale mediante procedura DOCFA l'Ufficio, se non disattende gli elementi di fatto prospettati, soddisfa l'onere della motivazione della rettifica con l'indicazione dei dati oggettivi che qualificano l'immobile e della classe attribuita. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contribuente può, senza limiti di tempo, prendere l'iniziativa di sollecitare una modifica di classamento catastale mediante procedura DOCFA, se la situazione di fatto e di diritto dell'immobile non è più coerente con la rendita attribuita, restando fermo che, se l'Ufficio non modifica gli elementi di fatto prospettati, può motivare la rettifica della proposta con il solo rinvio a canone censuario, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, categoria, classe, consistenza, rendita).

Rif. Normativi

- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2
- L. 24 marzo 1993, n. 75, art. 1
- D.M. Economia e Finanze 19 aprile 1994

Correlata

- Cass., Sez. 5, ord., n. 5449 dell'1/03/2025
- Cass., Sez. 5, ord., n. 29754 del 19/11/2024
- Cass., Sez. 5, ord., n. 31809 del 07/12/2018

Anno pubb.

- 2025